

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 28/02/2020

FATTO

1. In data 3.12.2012 parte ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti per un importo lordo pari a € 45.000,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 375,00 ciascuna.
2. Successivamente, con data di riferimento 30.11.2017, procedeva all'estinzione anticipata dopo aver pagato la rata n. 57. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di € 876,96 a titolo di "rimborso commissioni gestione pratica".
3. Con ricorso presentato in data 9.8.2019, preceduto da reclamo datato 18.7.2019, parte ricorrente, con l'assistenza di una società di consulenza, contestava il conteggio estintivo chiedendo il rimborso *pro quota* delle commissioni finanziarie e accessorie e del premio assicurativo, per un importo complessivamente pari a € 2.346,90, oltre agli interessi legali dalla data dell'estinzione al saldo.
4. Con le controdeduzioni l'intermediario resistente premette di aver provveduto a riconoscere al ricorrente la somma di € 538,13 (oltre a € 20,00 a titolo di rimborso delle spese di presentazione del ricorso), a titolo di restituzione delle spese di istruttoria e delle commissioni per il soggetto finanziatore, secondo il criterio *pro rata temporis*, mediante assegno circolare emesso a favore del ricorrente il 30.9.2019, per il complessivo importo di € 558,13, di cui allega copia. Espone, relativamente alle commissioni, che i costi e le condizioni del contratto stipulato dal ricorrente sono stati dettagliatamente indicati nel SECCI, ove è specificata la natura continuativa o meno degli stessi, tramite descrizione delle attività correlate. Inoltre, in caso di estinzione anticipata del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

finanziamento, è specificato qual è l'importo da restituire, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*. Evidenzia che in sede di estinzione anticipata è stato rimborsato al cliente l'importo di € 876,96, a titolo di restituzione, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle commissioni di gestione pratica. Cita la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10017/2016 che ha riconosciuto la legittimità dei criteri di restituzione contrattualmente previsti. Quanto alla richiesta di rimborso dei costi assicurativi, evidenzia di aver provveduto al rimborso di € 316,86, tramite bonifico di cui fornisce dettaglio, secondo i criteri di calcolo di cui alle Condizioni di polizza.

5. Chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Questo Collegio

- letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri);

- letta la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 settembre 2019, n. 26525;

RITIENE

che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto:

1. L'importo delle spese vive di istruttoria e del compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, 1° comma, t.u.b., nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

2. Per quanto riguarda imposte e tasse, si ritiene che, trattandosi di adempimenti imposti dalla legge, possa presumersi, fino a prova contraria che l'intermediario abbia provveduto a pagare l'importo specificato nel contratto.

3. Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.

4. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, 1° comma, t.u.b., consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

5. Posto che il Collegio di Coordinamento ha affidato a ciascun Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intellegibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebitato. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

6. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

7. Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, il ricorrente formula domanda di restituzione *pro quota* delle commissioni bancarie, delle commissioni per l'intermediario del credito, delle commissioni per il soggetto finanziatore e delle spese assicurative. Come può evincersi dalla quantificazione del *petitum*, non formula domanda di restituzione delle commissioni di gestione pratica, in quanto riconosciuta in sede di estinzione anticipata. Non fornisce evidenza del pagamento delle commissioni per l'intermediario del credito. Fornisce evidenza del rimborso, successivamente alla presentazione del ricorso, dell'importo di € 558,13, tramite assegno circolare inclusivo di € 20,00 a titolo di rimborso delle spese di presentazione del ricorso.

8. Quanto alle spese assicurative è consolidato orientamento dell'Arbitro che al rimborso degli oneri assicurativi a carico del cliente sia tenuto l'intermediario finanziatore, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi rispetto al rapporto di finanziamento. L'intermediario resistente fornisce evidenza del rimborso di € 316,86, calcolato secondo i criteri di cui alle Condizioni di polizza, tramite bonifico eseguito il 14.3.2018.

9. Alla luce di quanto sopra enunciato, in applicazione del criterio lineare *pro rata temporis*, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi, è pari a € 1.491,92, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	57	rate residue	63	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>commissioni bancarie</i>				1.894,50	994,61		994,61
<i>commissioni intermediario del credito</i>				846,00	444,15		444,15
<i>commissioni soggetto finanziatore</i>				675,00	354,38		354,38
<i>commissioni gestione pratica</i>				634,50	333,11		333,11
<i>commissioni intermediario del credito gestione pratica</i>				1.035,00	543,38	876,96	-333,59
<i>oneri assicurativi</i>				1.055,70	554,24	316,86	237,38
<i>rimborsi medio tempore effettuati</i>				538,13		538,13	-538,13
							1.491,92

10. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo. Le spese di presentazione del ricorso, pari a € 20,00, sono state già rimborsate dall'intermediario resistente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.491,92 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

Prende atto che l'intermediario ha già corrisposto al ricorrente la somma di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5806 del 27 marzo 2020

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO